

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Ai sigg. Presidenti delle Corti d'appello
LORO SEDI

OGGETTO: esame di avvocato - sessione 2022.
Criteri per la valutazione dei candidati ammessi alla seconda prova orale elaborati dalla Commissione avente sede presso il Ministero della giustizia.

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, si trasmette il verbale n. 4 del 3 maggio 2023, con il quale la Commissione centrale ha deliberato i criteri per la valutazione dei candidati ammessi alla seconda prova orale dell'esame.

L'occasione è gradita per porgere i miei più cordiali saluti.

Roma, 10 MAG. 2023

IL DIRETTORE GENERALE
GIOVANNI MIMMO

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Interni

Via Arenula, 70 - 00186 Roma

COMMISSIONE CENTRALE ESAMI ISCRIZIONE ALBI AVVOCATI - ANNO 2022

VERBALE N. 4

L'anno 2022, il giorno 3 del mese di maggio, alle ore 15,00, si è riunita, in collegamento su piattaforma Teams, la Commissione Centrale per l'esame di Avvocato, sessione 2022, per procedere alle deliberazioni in ordine alla seconda prova orale di esame per l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati.

Sono presenti i Signori

avv. Andrea PASQUALIN	Presidente
dott.ssa Giovanna PALMIERI	Componente Titolare
avv. Aldo DE CARIDI	Componente Titolare
avv. Salomone BEVILACQUA	Componente Titolare
dott. Francesco PACILEO	Componente Titolare

E' altresì presente, senza diritto di voto, il Signor

Avv. Ubaldo Arduini Componente Supplente.

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Vera Scalzo, funzionario giudiziario.

Prende la parola il presidente della commissione, avv. Andrea Pasqualin, che ringraziando i presenti illustra l'oggetto della convocazione. E' necessario infatti che la Commissione provveda in ordine all'indicazione dei criteri per la valutazione dei candidati ammessi alla seconda prova orale, all'esito positivo della prima prova orale di esame ai sensi del d.l. 31/2021.

La Commissione centrale, in persona dei presenti, dopo esauriente discussione, verificata la corrispondenza all'esito degli approfondimenti svolti sul contesto normativo e regolamentare, all'unanimità

delibera

di determinare i criteri per la valutazione dei candidati ammessi alla seconda prova orale di esame, secondo le previsioni di legge, in conformità al documento che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario in ogni sua pagina, viene allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.


Di detto documento si dispone la pubblicazione mediante inserimento nel sito del Ministero della Giustizia.

Non essendovi altri argomenti da discutere la seduta viene sciolta alle 15.45.

il Segretario
dott.ssa Vera Scalzo



il Presidente
avv. Andrea Pasqualin



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni
Via Arenula, 70 - 00186 Roma

COMMISSIONE CENTRALE ESAMI ISCRIZIONE ALBI AVVOCATI - ANNO 2022

*


INDICAZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA
SECONDA PROVA ORALE
AI SENSI DELL'ART. 39-BIS DEL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2022, N. 122

La Commissione Centrale, riunita in videoconferenza sulla piattaforma Teams in data 3 maggio 2023, composta dai Signori

avv. Andrea PASQUALIN	Presidente
dott.ssa Giovanna PALMIERI	Componente Titolare
avv. Aldo DE CARIDI	Componente Titolare
avv. Salomone BEVILACQUA	Componente Titolare
dott. Francesco PACILEO	Componente Titolare

visti

- l'articolo 22, commi 3, 9 e 10, del regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934 n. 36, come modificato dall'art.1-*bis* del decreto legge 21 maggio 2003 n. 112, convertito in legge 8 luglio 2003 n. 180, istitutivo della Commissione Centrale e delle relative competenze;
- gli articoli 45, comma 3, 47 e 49, della legge 31 dicembre 2012 n.247 ;
- gli articoli 17 e 17-*bis*, comma 3, del regio decreto 22 gennaio 1934 n.37;
- il decreto del Ministro della giustizia 16 settembre 2022;
- il decreto legge 13 marzo 2021 n. 31, come convertito dalla legge 15 aprile 2021 n. 50 (nel seguito il "DL 31/2021") recante misure urgenti per lo svolgimento dell'esame con nuova articolazione in forma orale della prima prova selettiva (la "Prima Prova") e, correlativamente della seconda (la "Seconda Prova");
- l'art. 39-*bis*, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, rubricato "Disposizioni in materia di svolgimento della sessione 2022 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122;
- la circolare resa dalla Direzione Generale degli affari interni del dipartimento per gli affari di giustizia presso il Ministero della Giustizia del 27 dicembre 2022 contenente indicazioni operative per lo svolgimento degli esami, sia quanto alla Prima Prova, sia, specificamente, quanto alla Seconda Prova;



richiamate

- le premesse e il contenuto del parere reso dalla Commissione Centrale ai sensi dell'art. 39-bis, comma 3, del D.L. n. 73/2022 nell'esercizio delle funzioni assegnate e ai fini dello svolgimento della Prima Prova;
- le Linee Generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di avvocato (sessione 2022) e per la valutazione dei candidati adottate, sentito il parere della Commissione Centrale, con decreto ministeriale del 21 dicembre 2022;


dato atto

- della prossimità dell'avvio della Seconda Prova e delle specifiche previsioni dell'articolo 2, comma 7, del DL 31/2021 nonché dell'art. 2, comma 3 del D.M. 16 settembre 2022, in ordine all'articolazione e allo svolgimento relativi, secondo cui la seconda prova orale si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima e consiste: a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie preventivamente scelte dal candidato; b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

Tanto premesso,

la Commissione Centrale, all'unanimità dei componenti, provvede all'indicazione dei criteri di valutazione dei candidati ammessi alla Seconda Prova, come segue.

1. È necessario evidenziare che anche la sessione d'esame 2022 si sviluppa secondo modalità eccezionali, avendo il legislatore introdotto, sia pure in via temporanea, un regime eccezionale che prevede un duplice esame orale e la modifica della composizione delle commissioni esaminatrici presso le varie Corti di Appello.
2. La sostituzione dei tre elaborati scritti con unica Prima Prova, in forma orale, e la diversa articolazione delle materie oggetto della Seconda Prova conducono pertanto a escludere la necessità di richiamo, in occasione della Seconda Prova, alle risultanze della Prima Prova, mentre la ridotta composizione delle Sottocommissioni comporta la diversa articolazione del punteggio minimo di valutazione della idoneità del candidato.
3. In particolare, evidenziando che per la seconda prova orale tutti i candidati vengono esaminati dalla Corte di Appello di appartenenza e che la lettera sorteggiata presso ogni Corte di appello per la prima prova orale sarà utilizzata presso la Corte di Appello abbinata per lo svolgimento della seconda prova orale, giova raccomandare alle sottocommissioni di attenersi, nella formulazione delle domande, alle materie scelte dai candidati, potendo comunque ogni sottocommissione fare oggetto di valutazione anche le risposte con le quali i candidati esprimano collegamenti interdisciplinari, alla stregua del criterio indicato al n. 7, punto d).
4. Giova rammentare che con determinazione assunta in data 2 febbraio 2023 questa Commissione aveva rappresentato di ritenere opportuno che non venissero sottoposti ai candidati quesiti che involgessero in modo diretto la trattazione di istituti modificati o introdotti dalle riforme di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 e al d.lgs. n. 150 del 2022, di recente approvazione, aggiungendo che ciò era destinato a valere esclusivamente per la Prima Prova, dal momento che una delle questioni oggetto della Seconda Prova deve vertere sul diritto processuale civile o penale (oltre che, va aggiunto, sul diritto civile e/o sul diritto penale), implicando pertanto di necessità anche la



conoscenza delle riforme in parola. Quanto precede va confermato, dovendosi più in generale puntualizzare che la preparazione dei candidati per la Seconda Prova non può prescindere dalla conoscenza dell'ordinamento vigente.

5. Giova altresì rammentare la rilevanza del rispetto dei termini di convocazione, di durata della Seconda Prova (ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, primo periodo del D.L. 13 marzo 2021 n. 31 e dall'art. 8, comma 1, del D.M. 16 settembre 2022), di composizione per rappresentanze, nonché della compresenza di tutti i membri di ciascuna Sottocommissione.

Si richiama, inoltre, l'osservanza delle pertinenti previsioni dell'articolo 4 del D.L. 13 marzo 2021 n. 31, nonché dell'art. 6, comma 6, del D.M. 16 settembre 2022.

6. Si conferma la necessità di garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, ferma restando l'autonomia di ogni singola sottocommissione.


7. Si confermano, per il resto, i criteri di valutazione normativamente previsti, che qui pertanto si ripropongono:

- a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
- b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
- c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
- d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
- e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

8. Ai criteri sopra indicati va aggiunta la dimostrazione di possedere, da parte dei candidati, capacità di sintesi, mentre si ribadisce, infine, la necessaria conoscenza, da parte degli aspiranti avvocati, dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.


il Segretario


dott.ssa Vera Scalzo



il Presidente

avv. Andrea Pasqualina





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Ai sigg. Presidenti
delle Corti di appello
LORO SEDI

OGGETTO: esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2022.
Criteri per la valutazione dei candidati ammessi alla seconda prova orale - quesito in merito alla partecipazione dei componenti nelle sottocommissioni.
Rif. prot. DAG n. 112890.E del 26.5.2023.

Con riferimento a quanto in oggetto e nell'ottica di orientare in modo uniforme lo svolgimento della seconda prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense, si trasmette il chiarimento espresso dalla commissione centrale in merito al punto 5 della nota recante i criteri per la valutazione dei candidati ammessi alla seconda prova orale.

Cordiali saluti.

Roma, 5 giugno 2023

Il direttore dell'ufficio
Cesare Russo



Firmato digitalmente
da RUSSO CESARE
C=IT
O=MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Interni

Via Arenula, 70 - 00186 Roma

COMMISSIONE CENTRALE ESAMI ISCRIZIONE ALBI AVVOCATI - ANNO 2022

NOTA RELATIVA AI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA SECONDA PROVA ORALE

Vista la nota in data 25.5.2023, con la quale il Presidente della prima Sottocommissione costituita presso la Corte d'Appello di Bologna, avv. Yano Giovannini, in ordine alle linee guida relative alla seconda prova orale della sessione 2022 degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, nella parte in cui dette linee guida (punto 5) fanno riferimento alla "compresenza di tutti i membri di ciascuna Sottocommissione", scrive tra l'altro quanto segue: "Il punto 5, nella sua parte finale, contiene una disposizione contraddittoria, laddove si ritiene necessaria in ogni seduta "... la compresenza di tutti i membri di ciascuna Sottocommissione". È evidente che, ferma la composizione per rappresentanza ..., le Commissioni sono regolarmente composte con il numero di partecipanti di 3, non essendo in alcun modo necessaria, norma alla mano, la presenza ad ogni seduta di tutti e 6 i componenti, cosa che invece il tenore letterale parrebbe suggerire. Probabilmente, si voleva intendere membri tutti "in presenza", non più in tutto o in parte con "accesso da remoto", e tuttavia sarebbe bene averne l'interpretazione autentica ...";

sentiti i componenti della Commissione centrale avente sede presso il Ministero della Giustizia;

si precisa che l'indicazione in questione va intesa nel senso della necessaria partecipazione (solamente) dei tre componenti della sottocommissione di cui all'art. 3, c. 1, penultimo periodo del d.l. n. 31/2021 ("Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali"), richiamato dall'art. 39-bis del d.l. n. 73/2022; potendo, uno o più di detti componenti, partecipare alle sedute anche da remoto, come consentito dall'art. 4, c. 4, dello stesso d.l. n. 31/2021 e dall'art. 6 del d.M. 16 settembre 2022.

Roma, 27 maggio 2023

avv. Andrea Pasquolin, presidente della Commissione avente sede presso il Ministero della Giustizia, costituita per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, sessione 2022

